

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 30

presentata dai Consiglieri regionali

DERIU - AGUS - LAI - COCCO - PIU - STARA - ORRÙ - LOI - GANAU - PISCEDDA -
COMANDINI - MORICONI - PIANO - CORRIAS - MELONI - CADDEO - SATTA Gian Franco -
ZEDDA Massimo

il 4 luglio 2019

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Norme in materia di entrate)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la presente proposta di legge si intende intervenire sul contenuto dell'articolo 2 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009) in materia di entrate, già diretta a consentire l'emersione sostanziale dell'attività economica esercitata in Sardegna da soggetti aventi domicilio fiscale in altre regioni d'Italia, integrandone la disciplina, con particolare riferimento alla quota di partecipazione sui tributi attribuita ai comuni che hanno reso possibile l'accertamento, nonché alla possibilità di coinvolgere nell'attività di accertamento anche i consorzi industriali. In questo modo si potrà accertare la presenza di numerose aziende e società che svolgono attività esclusiva o prevalente in Sardegna, ma con domicilio fiscale fuori dall'isola; a giovarne saranno oltre che la Regione, con una maggiore entrata di tributi, anche i comuni o i consorzi industriali a cui é affidata l'attività di accertamento.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 2
della legge regionale n. 1 del 2009
(Norme in materia di entrate)

1. All'articolo 2 della legge regionale 14 maggio 2009, n.1 (legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "all'Agenzia della regione autonoma della Sardegna le entrate (Sardegna entrate)" sono sostituite dalle seguenti "all'Agenzia sarda delle entrate (ASE)";
- b) al comma 6 le parole "a Sardegna entrate" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia sarda delle entrate (ASE)";
- c) al comma 7 le parole "Sardegna entrate" sono sostituite dalle seguenti "L'Agenzia sarda delle entrate (ASE)".
- d) il comma 8 é sostituito dal seguente:
"8. Qualora dalle segnalazioni effettuate scaturiscano provvedimenti di trasferimento d'ufficio, ovvero il trasferimento volontario, del domicilio fiscale in Sardegna di contribuenti ivi operanti e/o atti di accertamento di maggiore IRAP per annualità pregresse a favore della Regione, al comune segnalante sono corrisposti i seguenti importi:
 - 1) nel caso di trasferimento, un importo pari al 30 per cento dell'IRAP pagata dai soggetti segnalati per due anni consecutivi e un importo pari al 50 per cento della quota di compartecipazione spettante alla Regione sull'IRES o sull'IRPEF pagata a titolo definitivo dai soggetti segnalati per venti anni consecutivi, a condizione che conservino il domicilio fiscale trasferito in Sardegna;
 - 2) nel caso di atti di accertamento di maggiore IRAP un importo una tantum pari al 30 per cento delle maggiori somme accertate e pagate a titolo definitivo dai contribuenti per IRAP, sanzioni ed interessi su tale imposta.";
- e) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8 bis. Le percentuali di cui al comma 8,

lettere a) e b), sono incrementate, rispettivamente, al 40 per cento per l'IRAP ed all'80 per cento per l'IRES e per l'IRPEF nel caso in cui il comune segnalante risulti ricompreso nell'elenco dei comuni in fase di spopolamento elaborato dalla Regione autonoma della Sardegna.

8 ter. Al fine di ottenere il riconoscimento della quota di compartecipazione IRES di spettanza regionale, l'Agenzia sarda delle entrate, con il supporto dei comuni territorialmente interessati, determina la quota di reddito prodotta dalle sedi produttive ubicate in Sardegna facenti capo a imprese non aventi sede legale e operativa in Sardegna. Sulle somme incamerate dalla Regione in esito a tale riconoscimento è attribuito a favore del comune che ha collaborato il medesimo importo di cui al comma 8.

8 quater. I comuni ricompresi nell'ambito territoriale di uno dei consorzi industriali provinciali di cui alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), possono delegare a detto ente l'effettuazione dell'attività di collaborazione con l'Agenzia sarda delle entrate di cui ai commi 6, 8 e 8 ter. In tali casi la Regione autonoma della Sardegna, fatte salve le quote spettanti ai comuni ai sensi del comma 8, attribuisce ai consorzi, per un periodo di venti anni consecutivi, il restante 50 per cento della quota di compartecipazione dell'IRES o dell'IRPEF di propria competenza recuperata, ovvero il restante 20 per cento nel caso in cui il comune segnalante risulti ricompreso nell'elenco dei comuni in fase di spopolamento elaborato dalla Regione autonoma della Sardegna.

8 quinquies. La Regione e i comuni, di concerto con le associazioni di categoria, destinano una quota non inferiore ad un decimo delle risorse economiche generate per effetto del presente articolo all'incentivazione delle attività artigiane e del commercio presenti sul territorio, mediante la predisposizione di appositi progetti.".

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).